

Ordinanza n. 327 del 30/09/2008

# ORDINANZA PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CAPOLUOGO

#### IL SINDACO

## Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 7, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione dall'inquinamento;
- D.Lgs. n° 351 del 04.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- D.M. n° 60 del 02.04.2002 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio";
- D.M. n° 261 del 01.10.2002 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351";
- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 21.05.2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 107 e l'articolo 50 competenze del Sindaco;

# Viste, in particolare, le seguenti disposizioni:

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n° 163, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n° 413, che reca "Norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e, in particolare, l'art.1 comma 2, così come modificato dal DM. 60/2002, che stabilisce:"i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli art. 7 e 8 del decreto legislativo n° 351/99, in cui sussiste il superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni ed i poteri previsti dall'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, e dall'art. 54, comma 2 della Legge 18 agosto 2000 n° 267";
- la D.G.R. n° 804 del 15.05.2001 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. n° 3 del 21.04.1999 "Riforma del sistema regionale locale", che stabilisce tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM<sub>10</sub>, tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista la limitazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione in merito all'utilizzo di particolari combustibili;
- l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006 2009 Aggiornamento 2008-2009, sottoscritto in data 12.09.08 dalla Regione Emilia Romagna, dalle Province, dai

Comuni capoluogo e dai Comuni superiori a 50.000 abitanti, che prevede l'attivazione, con un provvedimento dei sindaci, di interventi di limitazione della circolazione per il periodo 01.10.08 – 31.03.09 (cfr. art.7);

## Viste inoltre:

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada:
- l'Ordinanza Sindacale prot. 18042 del 06/09/2002, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 131 del 29/09/2008, che approva l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per il triennio 2006-2009 /Aggiornamento 2008-2009;

## **Considerato che:**

- le concentrazioni di PM<sub>10</sub> stabilite dalla UE con direttiva 1999/30/CE, recepita con DM 2 aprile 2002 n° 60, sono fissate nel valore limite di 50 μg/m3 da non superare per più di 35 volte all'anno;
- dal 2001 al 2008, negli agglomerati e nelle zone di tutte le Province della Regione, ivi compreso l'agglomerato di Modena, territorio comprendente i comuni a confine con il capoluogo di cui fa parte il Comune di Castelfranco, è stato superato il valore limite di PM<sub>10</sub> sopra citato, anche a causa delle condizioni meteorologiche e orografiche della pianura Padana, particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- i provvedimenti programmati e permanenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma, pur se risultati non sufficienti a conseguire l'obiettivo, hanno positivamente contribuito, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare del limite annuale del PM<sub>10</sub>;

**Ravvisata,** in considerazione di quanto sopra specificato, la necessità di adottare un provvedimento a tutela della salute pubblica ad integrazione degli interventi strutturali in corso d'attuazione a livello regionale, provinciale e locale, al fine di favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dalle Direttive dell'U.E. e recepiti, da ultimo, con il DM 60/02;

## Visti altresì:

- la planimetria in allegato 1, riportante la delimitazione dell'area urbana ove si applicano le limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto;
- il documento in allegato 2, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e le relative Direttive comunitarie di riferimento;

#### **ORDINA**

- 1. la limitazione della circolazione nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01.10.2008 31.03.2009 nelle fasce orarie 8.30 18.30, dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea precedenti all'Euro 1<sup>1</sup>, dei veicoli ad accensione spontanea precedenti all'Euro 2 nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1<sup>2</sup>, anche se provvisti di bollino blu, ferme restando le deroghe alla circolazione dei veicoli storici;
- (¹: Non omologati ai sensi della direttiva 91/441 o immatricolati prima del 31/12/92);
- (<sup>2</sup>: Non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE);

2. nel periodo **dal 07/01/09 al 31/03/09** le limitazioni di cui al punto 1 sono estese anche ai veicoli ad accensione spontanea Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato;

Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1 e 2 riguardano l'area individuata nella planimetria costituente l'allegato 1 alla presente Ordinanza che è delimitata come segue: area interna compresa tra via Circondaria Nord e Sud (margini Est e Ovest) e via Ripa Inferiore e via Ripa Superiore (margini Nord e Sud). Sarà comunque possibile accedere ai parcheggi di Piazza Bergamini, Piazza della Vittoria e Piazza della Liberazione.

- a) I provvedimenti di limitazione della circolazione di cui sopra non si applicano:
  - I. ai veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrci), ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool-car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool-car) e autoveicoli del servizio di car sharing;
  - II. ai veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP), omologati con le indicazioni di cui all'allegato 3;
- b) Veicoli oggetto di deroga al presente provvedimento di limitazione della circolazione:
  - I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  - II. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  - III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
  - IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per il trasporto pubblico (taxi, noleggio con noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc);
  - V. veicoli a servizio di persone invalide provviste di contrassegno "H" (handicap);
  - VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
  - VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  - VIII. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti di uso medico (gas terapeutici, ecc.);
    - IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
    - X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
    - XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  - XII. veicoli a servizio degli operatori del locale mercato settimanale (martedì e venerdì).
  - XIII. Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della strada (vedi allegato 4);

Il divieto di circolazione riguarda, inoltre, tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall'Ordinanza Sindacale prot. 18042 del 06/09/20002 relativa all'esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981.

Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati al punto 1, lettera c) l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- l'inosservanza del divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 35,50 a € 213,00 (pagamento in misura ridotta € 71,00);
- l'uso di fotocopie o l'uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati alla lettera b) della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00).

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

#### **DISPONE**


Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'albo pretorio e anche attraverso gli organi d'informazione, per garantirne la tempestiva divulgazione.

#### **INFORMA**

che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco Sergio Graziosi

All. 1: AREA SOGGETTA ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (indicata in pianta dalla zona ombreggiata in grigio).



# All. 2: CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO

Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.

#### **CATEGORIE EURO**

EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1° gennaio 1993. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno EURO 1.

<u>Attenzione</u>: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione.

Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".

Direttive comunitarie di riferimento (immatricolati dopo il 31.12.1992): 93/59 CEE con catalizzatore, 91/441 CEE, 91/542 CEE punto 6.2.1.A Per i ciclomotori la direttiva di riferimento é la 97/24/CE

EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1° gennaio 1997.

Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'EURO 2.

#### DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO

(immatricolati dopo il 1.1.1997): 91.542 punto 6.2.1.B, 94/12 CEE, 96/1 CE, 96/44 CEE, 96/69 CE, 98/77 CE

E' possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:

- 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36, 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37, 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38, 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38, 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE, 92/97/CEE - 94/12 CEE, 96/20 CE - 96/44 CE, 96/20 CE - 96/1 CE, 96/20 CE - 94/12 CEE, 92/97/CE - 96/69 CE, 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE, 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B, 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE, 96/20 CE - 95/54 CE - 93/116 CE, 96/20 CE - 95/54 CE - 93/116 CE, 96/20 CE - 95/54 CE - 93/116 CE, 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE, 96/20 - 95/56, 1999/102/CE rif. 96/69/CE, 98/77 CE, CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38, 96/20 CE - 95/54 CE - 95/56 CE

EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1° gennaio 2001.

<u>Attenzione</u>: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.

#### **DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO:**

- EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) 98/69 CE, 98/77 CE rif 98/69 CE, 99/96 CE, 99/102 CE rif. 98/69 CE, 2001/1 CE rif 98/69 CE, 2001/27 CE, 2001/100 CE A, 2002/80 CE A, 2003/76 CE A.
- EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1° gennaio 2006.

Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.

<u>Attenzione</u>: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'EURO 4.

DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO: EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B, 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE B, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B

<u>Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B</u>. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO1, EURO 2, EURO 3).

All. 3: SIGLE DI OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI DOTATI DI FILTRO

RC4HXE	RC9HZC	RCRHLH	RCRHRH	RE4HXE	RE9HZC	RE9XZC	RERHLH	RERHRH																			
OEWDB10EST99C	OEWDB14EST30	OEWDB14EST30B	OEWDB14EST30C	OEWDB14EST45	OEWDB14EST45B	OEWDB14EST45C	OEWDB14EST46	OEWDB14EST46B	OEWDB14EST46C	OEWF023EST06	OEWF023EST06B	OEWF023EST09	OEWF023EST09B	OEWF023EST18	OEWF023EST21	OEZFA07EST02 + una	qualsiasi lettera	OEZFA07EST06	OEZFA07EST06B	OEZFA07EST06C	OEZFA07EST06D	OEZFA07EST07	OEZFA07EST07B	OEZFA07EST07C	OEZFA07EST07D	OM54729EST03	
OEVF706EST09	OEVF706EST09B	OEVF706EST09C	OEVF706EST09D	OEVF706EST14	OEVF706EST15	OEVF706EST16	OEVF706EST17	OEVF710EST10	OEVF710EST10B	OEVF710EST11	OEVF710EST11B	OEVF710EST13	OEVF710EST15	OEVF710EST16	OEVF710EST17	OEVF710EST20		OEVF710EST21	OEVF711EST09	OEVF711EST10	OEVF711EST13	OEVF711EST14	OEWDB10EST76	OEWDB10EST76B	OEWDB10EST76C	OEWDB10EST99	OEWDB10EST99B
OEVF703EST23B	OEVF703EST23C	OEVF703EST23D	OEVF703EST24	OEVF703EST24B	OEVF703EST24C	OEVF703EST24D	OEVF703EST27	OEVF703EST27B	OEVF703EST27C	OEVF703EST28	OEVF703EST28B	OEVF703EST28C	OEVF703EST33	OEVF703EST34	OEVF705EST38	OEVF705EST39		OEVF706EST06	OEVF706EST06B	OEVF706EST06C	OEVF706EST07	OEVF706EST07B	OEVF706EST07C	OEVF706EST08	OEVF706EST08B	OEVF706EST08C	OEVF706EST08D
EBRHTB	EBRHTB/N5	LA9HZC	LARHRH	COHZC	LCRHRH	NAN3011	NAN3011EST001	NAN3011EST002	EOVF302EST12B	OEVF302EST31B	OEVF701EST10	OEVF703	OEVF703B	OEVF703C	OEVF703EST01	OEVF703EST01B		OEVF703EST01C	OEVF703EST01D	OEVF703EST17	OEVF703EST17B	OEVF703EST17C	OEVF703EST18	OEVF703EST18B	OEVF703EST18C	OEVF703EST18D	OEVF703EST23
9D4HXB	9D4HXE	9D4HXG	9U4HXE	9U4HXG	9UUHZJ	CH9HZC	DC4HXB	DC4HXE	DC4HXG	DCRHSB	DCRHSE	DE4HXB	DE4HXE	DE4HXG	DERHSB	DERHSE		EA4HWB	EA4HWG	EARHME	EARHTB	EB4HWB	EB4HWB/N5	EB4HWB/N5	EB4HWG	EB4HWG/N5	EBRHME
2H9HZA	2J9HZA	2K9HZA	3A9HZC	3ARHRH	3ARHSB	3C9HZC	3CRHRH	3CRHSB	3E9HZC	3E9HZC/N4	3ERHRH	3ERHSB	3ERHSB/N4	3H9HZC	3HRHRH	3HRHSB		OZH6Q9	6DRHRE	6DRHRH	6E9HZC	<b>6ERHRE</b>	<b>6ERHRH</b>	8B4HXF	8C4HXF	8E4HXF	8F4HXF

# All.4: AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART.54 DEL CODICE DELLA STRADA.

# 1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Codice, per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a. furgone isotermico, coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto delle derrate in regime di temperatura controllata;
- b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani:
- c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d. cisterna per il trasporto di liquidi o liquami;
- e. cisterna o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f. telai con selle per il trasporto di coils;
- g. betoniere;
- h. carrozzerie destinate al trasporto di presone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto dei veicoli;
- k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- 1. furgoni blindati per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- m. furgoni blindati per il trasporto valori;
- n. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale della M.C.T.C.

# 2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54 comma 2, del Codice, per uso speciale dei seguenti autoveicoli:

- a. trattrici stradali;
- b. autospazzatrici;
- c. autospazzaneve;
- d. autopompe;
- e. autoinnaffiatrici:
- f. autoveicoli attrezzi;
- g. autoveicoli a scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h. autoveicoli gru;
- i. autoveicoli per il soccorso stradale;
- i. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k. autosgranatrici;
- 1. autotrebbiatrici;
- m. autoambulanze;
- n. auto funebri;
- o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p. autoveicoli per disinfezioni;

- q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u. autocappella;
- v. auto attrezzate per irrorare campi;
- w. autosaldatrici;
- x. auto con installazioni telegrafiche;
- y. autoscavatrici;
- z. autoperforatrici;
- aa. autosega;
- bb. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc. autopompe per calcestruzzo;
- dd. autoveicoli per uso abitazione;
- ee. autoveicoli per uso ufficio;
- ff. autoveicoli per uso officina;
- gg. autoveicoli per uso negozio;
- hh. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii. altri veicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione generale della M.C.T.C..